

Pubblicato il 30/09/2021

**N. 02106/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01370/2020 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero della Difesa, con il 10° Reggimento Genio Guastatori – Battaglione “Ticino”, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

**per l'annullamento**

della scheda valutativa n. 34, relativa al periodo dal 15.1.2019 al 29.11.2019, notificata al ricorrente il 16 giugno 2020 e di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza del giorno 16 giugno 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Oscar Marongiu, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente, militare con il grado di 1° C. le Magg. g. (gua) VSP in servizio presso il -OMISSIS-, ha impugnato la scheda valutativa indicata in epigrafe, relativa al periodo compreso tra il 15.1.2019 e il 29.11.2019, nella parte in cui ha mutato (rispetto alla documentazione caratteristica degli anni precedenti) la qualifica del servizio da esso prestato da “Eccellente” a “Superiore alla media”, deducendone l'illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili (difetto di motivazione, incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento).

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del giorno 16 giugno 2021, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con un unico articolato motivo il ricorrente, in estrema sintesi, deduce che:

- nel corso di un anno i giudizi inerenti il servizio da lui svolto, sempre eccellenti in passato, venivano declassati senza una precisa ragione, tanto che il giudizio finale passava da “eccellente” a “superiore alla media”;
- durante il lasso temporale oggetto della valutazione impugnata, l'interessato non avrebbe mai avuto problemi né con i colleghi, né con la linea gerarchica, come emergerebbe dal fatto che tutti i colleghi avrebbero sempre attestato le sue eccellenti qualità, sia personali che professionali;
- negli anni precedenti nessun compilatore aveva mai messo indubbio né modificato le sue qualità e durante il periodo valutato l'interessato, oltre ad aver dimostrato doti impeccabili, non avrebbe mai ricevuto alcuna sanzione o un semplice richiamo verbale, rispettando sempre i superiori;
- chiunque ha avuto alle dipendenze il ricorrente non avrebbe mai segnalato alcun episodio, nella sua condotta professionale o personale, che potesse dar adito a rilievi negativi, sicché non si rinverrebbe alcuna giustificazione per l'abbassamento della sua valutazione caratteristica;
- il documento, quindi, si sarebbe illegittimamente discostato dalle valutazioni precedenti senza che l'Amministrazione abbia fornito una specifica motivazione utile a ricostruire, seppur in modo generico, le ragioni poste a fondamento dell'abbassamento del giudizio; in altri termini, nella fattispecie non sarebbe possibile conoscere il motivo dell'abbassamento della qualifica finale dell'istante, poiché il provvedimento sarebbe del tutto immotivato e lacunoso.

2.2. Le censure non colgono nel segno.

2.2.1. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare è strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a

determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti (T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1290/2019).

La scheda valutativa esprime sinteticamente le diverse qualità e capacità del militare nel periodo di riferimento e si estrinseca in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, sicché non occorre che l'eventuale valutazione negativa sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri di ufficio, oppure da specifici addebiti comportamentali, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, il rendimento in servizio dell'interessato (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, n. 315/2019).

Un obbligo di specifica motivazione, in materia di documentazione caratteristica, si pone semmai solo nel caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo, giacché le schede valutative dei militari non debbono contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti di servizio, ma debbono formulare un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione resa nel periodo considerato ai fini valutativi (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n. 10659/2013).

Ne consegue che, non dovendo la scheda valutativa del militare contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti di servizio, per rispondere all'obbligo di motivazione non è necessario che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n. 6891/2018; Sez. VI, n. 1798/2017; T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. II, n. 931/2015; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, n. 840/2015).

2.2.2. Peraltro, nel documento valutativo impugnato lo scostamento dai precedenti giudizi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta adeguatamente motivato, atteso che:

- nel "giudizio del compilatore", -OMISSIS-, si specifica che "*nonostante*" il ricorrente "*abbia dato la sua disponibilità nello svolgimento delle attività del Reparto, non sempre lo spirito di servizio con cui ha affrontato tali attività è stato improntato al massimo del coinvolgimento del personale e non sempre il valutando ha anteposto gli interessi dell'Istituzione ai propri come nel caso di impieghi che si protraevano dopo il normale orario di servizio. Inoltre, l'assolvimento dei compiti affidati non va oltre la mera esecuzione degli stessi, giustificando così il mancato raggiungimento di un assoluto livello di affidabilità*" e si aggiunge che "*in talune occasioni, si è registrato un comportamento non perfettamente allineato al massimo tenore del senso della disciplina e della lealtà, dando adito a rilievi, seppur minimi*";

- nel "giudizio del 1° revisore", Cap. -OMISSIS-, si espone che "*debbono essere perfezionati alcuni aspetti afferenti le qualità morali e professionali nel più ampio quadro dei rapporti con i superiori e in relazione alla qualità dello svolgimento delle attività di servizio. Tali ambiti devono essere limati e perfezionati al fine di raggiungere traguardi di piena eccellenza*".

Inoltre, dalla relazione redatta dal -OMISSIS-(v. doc. 1 del Ministero), non contestata sul punto da parte ricorrente, è emerso che in data 26.6.2019 l'interessato rifiutava di eseguire un ordine impartito dal suo superiore gerarchico (ossia lo stesso -OMISSIS-), esternando commenti non necessari per la corretta esecuzione dello stesso ordine, e in tale occasione lo stesso ricorrente, presentatosi poi a rapporto, adduceva rapporti personali deteriorati con il collega con cui avrebbe dovuto svolgere il servizio: circostanza che, ad avviso del Collegio, può avere ragionevolmente inciso sulla valutazione contenuta nel documento caratteristico impugnato, in guisa tale da indurre l'Amministrazione a non confermare il giudizio di "Eccellente" espresso nelle precedenti valutazioni.

2.2.3. Sotto diverso profilo, in relazione al valore che parte ricorrente annette alle schede valutative di periodi precedenti, osserva il Collegio che il documento caratteristico del personale militare fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente a un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che, vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati, ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente dall'altra, e la diversità di valutazione tra un periodo ed un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari spiegazioni (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 226/2018). Considerato, poi, che la valutazione è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo preso in esame, non è configurabile alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica precedentemente conseguita (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, n. 956/2019; T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1431/2015).

Il ricorrente, quindi, alla luce delle risultanze di causa, non può vantare alcuna aspettativa a mantenere il più favorevole giudizio di "eccellente", riportato nelle precedenti schede valutative, che peraltro è stato da lui nuovamente conseguito – a riprova dell'autonomia dei giudizi – nelle note successive, come dichiarato dallo stesso ricorrente nelle ultime note depositate in vista dell'udienza di discussione.

2.3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

2.3.1. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del complesso e della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a

tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft *Teams* ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Oscar Marongiu**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Nunziata**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.